

COMUNE DI POLAVENO**Provincia di Brescia****CONVEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI****TRA**

La/Il Sig./Sig.ra _____ nata a _____ il _____, in qualità di _____ del Comune di Polaveno (Codice Fiscale _____), domiciliata/o per la carica presso la Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

E

La/Il Sig./Sig.ra _____ nata/o _____ legale rappresentante della ditta _____ con sede in _____, Codice Fiscale _____

PREMESSO

che l'Amministrazione Comunale di Polaveno intende offrire uno strumento di contenimento dei prezzi a tutela delle categorie economicamente più deboli attraverso la fruizione di servizi funebri a tariffa agevolata stipulando apposita convenzione con le imprese di onoranze funebri, avente per oggetto la gestione del servizio di trasporto della salma, comprensivo della fornitura del feretro, del servizio di vestizione ed incassamento, allestimento addobbo funebre e manifesti;

che con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il comune e le imprese esercenti attività funebri lo svolgimento di servizi funebri a prezzi calmierati, dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2029.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE**

L'impresa esercente attività funebre che sottoscrive la presente convenzione, si impegna ad effettuare, nel territorio di POLAVENO:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto salma o ceneri e funerale nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) il servizio funebre "TIPO" a prezzi calmierati (come da successivo art. 3)
- d) servizio di fornitura e posa di lapide a prezzi calmierati (come da successivo art. 4)

ART. 2 - REQUISITI DELLE IMPRESE

Possono aderire alla presente convenzione tutte le imprese funebri che siano in possesso dei requisiti e dell'autorizzazione prevista dalla normativa di legge in materia di onoranze funebri con valenza nell'ambito del territorio regionale.

ART. 3 – SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI

1. Il servizio di funerali "TIPO" a prezzi calmierati comprende le seguenti prestazioni:

a) servizio funebre per salme destinate all'inumazione per 10 anni nei cimiteri di POLAVENO:

- fornitura di feretro in legno dolce (larice liscio) o legno duro (mogano liscio), regolare per l'inumazione per 10 anni, completo di croce e targa di riconoscimento, imbottito interamente in simil-raso, con cuscino e velo in tulle e pizzo, utilizzo di sacco biodegradabile;
- cella frigorifera (se necessaria);
- allestimento camera ardente con tappeto, due candelabri e simbolo religioso;
- fornitura di fiori: 2 ceste di fiori e un cuscino;
- composizione e cura della salma;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie;
- trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 30 km, trasporto salma a bara aperta entro 30 km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all'interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura) attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale così come previsto dalla normativa regionale;
- annunci necrologici: stampa e affissione di 20 manifesti;

b) servizio funebre per salme destinate alla tumulazione per 30 anni nei cimiteri di POLAVENO:

- fornitura di feretro in legno dolce (larice liscio) o legno duro (mogano liscio), regolare per la tumulazione per 30 anni, completo di croce e targa di riconoscimento;
- fornitura secondo cofano in zinco imbottito interamente in simil-raso, con cuscino e velo in tulle e pizzo dotato della valvola prevista dalla normativa;
- cella frigorifera (se necessaria);
- sigillatura a stagno del feretro in zinco;
- allestimento camera ardente con tappeto, due candelabri e simbolo religioso;
- fornitura di fiori: 2 ceste di fiori e un cuscino;
- composizione e cura della salma;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie;
- trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 30 km; trasporto salma a bara aperta entro 30 km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all'interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura) attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale così come previsto dalla normativa regionale;
- annunci necrologici: stampa e affissione di 20 manifesti;

c) servizio funebre per salme destinate alla cremazione nell'impianto di Brescia e quindi ai cimiteri di POLAVENO:

- fornitura di feretro in legno dolce (larice liscio) o legno duro (mogano liscio) regolare per la cremazione, completo di croce e targa identificativa;
- cella frigorifera (se necessaria);
- cremazione e urna cineraria;
- allestimento camera ardente con tappeto, due candelabri e simbolo religioso;
- fornitura di fiori: 2 ceste di fiori e un cuscino;

- composizione e cura della salma;
- suggellazione a fuoco con valvola salva zinco;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie;
- trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 30 km; trasporto salma al più vicino impianto per la cremazione e ritorno; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all'interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura);
- annunci necrologici: stampa e affissione di 20 manifesti;

2. Restano esclusi dal Servizio Funebre "TIPO":

- tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto;
- la concessione di loculi ed ossari e le spese di inumazione;
- tutto quanto non specificato nelle precedenti lettere a), b), c);
- resta inteso che qualunque servizio extra non compreso nel servizio tipo, effettuato dall'impresa di onoranze funebri su preciso mandato dei familiari, sarà debitamente fatturato a carico dei familiari stessi.

3. Il cittadino che intende fruire di servizi funebri a tariffa agevolata decide autonomamente a quale impresa tra quelle convenzionate richiedere la prestazione.

ART. 4 – SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI LAPIDI

1. Il servizio di fornitura e posa di cippo funerario a terreno a prezzi calmierati prevede quanto segue:

- a) fornitura e posa di cippo funerario a terreno con le caratteristiche come da Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 20.09.2018 e successivamente modificato da Deliberazione Consiliare n. 26 del 25.09.2024.
- b) fornitura e posa di lapide per loculi con le caratteristiche come da Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 20.09.2018 e successivamente modificato da Deliberazione Consiliare n. 26 del 25.09.2024.
- c) fornitura e posa di lapide per colombari/ossari con le caratteristiche come da Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 20.09.2018 e successivamente modificato da Deliberazione Consiliare n. 26 del 25.09.2024.

ART. 5 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO OGGETTO DI CONVENZIONE

1. Relativamente ai servizi di cui all'art. 1 lett. a) (inumazione) della presente convenzione:

- il trasporto deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio;
- nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere dovrà essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. Relativamente alla fornitura di cui all'art. 1 lett. b) (tumulazione) della presente convenzione:

- la fornitura dovrà essere effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia, con gli standard minimi previsti all'art. 3 per i servizi funebri "TIPO". Inoltre l'impresa di turno sottoscrittrice della presente convenzione fornirà la lastra di marmo con incisione e foto a seguito della tumulazione;

3. Relativamente alla fornitura di cui all'art. 1 lett. c) (cremazione) della presente convenzione:
 - la fornitura dovrà essere effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia, con gli standard minimi previsti all'art. 3 per i servizi funebri "TIPO". Inoltre l'impresa di turno sottoscrittrice della presente convenzione fornirà la lastra di marmo con incisione e foto;

ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. L'impresa funebre deve mettere a disposizione il personale necessario, di regola non meno di quattro autisti-necrofori, per il regolare svolgimento del servizio nel rispetto della normativa della sicurezza come da D. L. n.81/2008 e successive modifiche.
2. Il personale deve essere in possesso dei requisiti formativi previsti dal Regolamento Regionale.

ART. 7 – TARIFFE DEL SERVIZIO

1. L'importo dei servizi di cui all'art. 1, lett. a) (trasporto) e art. 3 lettere a), b), c) della presente convenzione (servizio funebre TIPO a prezzi calmierati) ammontano:
 - per il servizio di cui alla lett. a) (inumazione) dell'art. 3 della presente convenzione: € 2.700,00;
 - per il servizio di cui alla lett. b) (tumulazione) dell'art. 3 della presente convenzione: € 3.000,00;
 - per il servizio di cui alla lett. c) (cremazione) dell'art. 3 della presente convenzione: € 3.500,00;

Si precisa che gli importi citati sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 26.10.1972 n.633 e successive modificazioni.

2. L'importo dei servizi di cui all'art. 4 della presente convenzione (fornitura e posa di lapide a prezzi calmierati) ammonta:
 - per il servizio di cui alla lett. a) (inumazione) dell'art. 4 della presente convenzione: € 1.200,00 + I.V.A.
 - per il servizio di cui alla lett. b) (tumulazione) dell'art. 4 della presente convenzione: € 850,00 + I.V.A.
 - per il servizio di cui alla lett. c) (cremazione) dell'art. 4 della presente convenzione: € 250,00 + I.V.A.

Gli importi indicati si intendono fissi per tutta la durata della convenzione con adeguamento ISTAT dei prezzi al consumo che sarà applicato a partire dall'anno 2028.

ART. 8 - RISCOSSIONE CORRISPETTIVI SERVIZI FUNEBRI TIPO

1. I pagamenti dei corrispettivi dovuti per i servizi funebri di cui all'art. 1, lett. a) e artt. 3 e 4 saranno effettuati direttamente dal cittadino che usufruisce del servizio funebre a tariffa agevolata all'Impresa cui è stato affidato il servizio.
2. Nessuna responsabilità è imputabile all'Amministrazione in caso di insolvenza da parte del cittadino che usufruisce del servizio funebre a tariffa agevolata.

ART. 9 - DIVULGAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Impresa convenzionata ha l'obbligo di far conoscere ai richiedenti l'esistenza del servizio funebre "TIPO" (vedasi art. 1 lettera a) e art. 3), mediante l'apposizione nella propria sede di appositi cartelli indicanti il tariffario vigente. È altresì obbligo per l'Impresa compilare la dichiarazione di effettuazione del servizio funebre tipo, che deve essere controfirmata dal committente e fatta pervenire all'ufficio Servizi Demografici entro 1 mese dall'effettuazione del servizio. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di dette dichiarazioni in qualità di garante della corretta applicazione di quanto stabilito nella presente convenzione.

2. Un avviso con i contenuti essenziali della presente convenzione comprensivo delle tariffe vigenti verrà esposto in modo visibile al pubblico presso l'Ufficio Servizi Demografici e in altri luoghi consoni (bacheche cimiteriali, notiziario comunale, sportello per il cittadino) alla divulgazione dell'informazione e verrà pubblicato sul sito Internet del Comune di POLAVENO.

ART. 10 - RESPONSABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'impresa di onoranze funebri firmataria si impegna al rispetto delle condizioni di adesione alla presente convenzione. In particolare la stessa impresa si impegna:
 - ad esporre al pubblico e ad applicare dietro richiesta dell'utente il tariffario convenzionato in materia di servizi e forniture funebri;
 - ad inviare entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei richiedenti il servizio convenzionato o, in alternativa, copia delle deleghe di incarico con le specifiche dei servizi richiesti.
2. L'impresa sostiene direttamente tutti i costi del servizio e si assume ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio. L'Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 11 – COMMISSIONE DI CONTROLLO

1. È istituita una Commissione di controllo, composta dall'Assessore competente, dal Responsabile dell'Area amministrativa, in qualità di presidente e dall'istruttore del servizio in qualità di membri effettivi.
2. Tale Commissione, su segnalazione degli utenti, esamina le controversie e accerta le infrazioni di cui all'articolo 12 ed invia all'impresa interessata copia del verbale di contestazione con invito a produrre eventuali giustificazioni entro 7 giorni.

ART. 12 – INFRAZIONI

1. Le infrazioni, sottoposte all'esame della Commissione di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:
 - esecuzione del servizio con caratteristiche non rispondenti a quanto previsto dalla presente convenzione (mezzi non idonei o non decorosi, abbigliamento o comportamento del personale non consono etc.);
 - esecuzione del servizio con mezzi riproducenti scritte pubblicitarie diverse dal marchio dell'impresa autorizzata;
 - fornitura di cofani e prestazioni accessorie non conformi a quanto previsto dalla presente convenzione e a quanto dichiarato dall'impresa agli uffici comunali;
 - difformità tra gli importi previsti dalla presente convenzione e importi richiesti al dolente;
 - ingiustificato rifiuto all'esecuzione del servizio in convenzione.
2. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell'Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi previsti dalla presente convenzione, questa Amministrazione potrà risolvere in tronco la presente, senza obbligo di preavviso, diffida o di costituzione in mora, fatta salva ogni azione per il riconoscimento dei danni subiti.
3. La convenzione potrà essere sciolta dai contraenti per validi motivi, con preavviso di tre mesi formulato per iscritto e inviato a questa Amministrazione con raccomandata a.r., a mezzo Posta Elettronica Certificata oppure presentato all'Ufficio Protocollo del Comune.

4. La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità di tacita proroga a tale scadenza.

ART. 13 – CONTROVERSIE – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie che possano sorgere sull'interpretazione, adempimento e risoluzione della convenzione, saranno devolute ad un arbitro unico secondo il regolamento della camera Arbitrale di Brescia.
2. L'arbitro unico è nominato di comune accordo dalle parti e in mancanza d'accordo dal Consiglio arbitrale di Brescia.
3. L'arbitro unico deciderà secondo equità e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 14 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà, nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento, di rivedere d'accordo con le Imprese sottoscrittrici, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il servizio.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'impresa assume l'obbligo:
 - di mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo. L'obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio;
 - di rispettare scrupolosamente le norme previste dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679;

ART. 16 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2029.

ART. 17 – MODALITA' DI ADESIONE

1. La convenzione rimane aperta durante il suo periodo di validità, dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2029 ad eventuali nuove imprese esercenti attività funebri che dovessero crearsi nel territorio comunale.

ART. 18 -DISPOSIZIONI FINALI

1. La stipula della presente convenzione avverrà tramite scrittura privata non autenticata. Le spese inerenti all'applicazione dell'imposta di bollo sono a totale carico dell'impresa.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni generali vigenti in materia.